

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa, sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca Tel. 0583-4501 fax 0583-48721 internet <http://www.bmlucca.it>
 Codice ABI 6915/3 - Albo banche n. 5127 – Iscrizione Registro imprese di Lucca e c.f. n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Appartenente al Gruppo Banca Carige (iscritto Albo gruppi bancari al n.6175.4), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Carige spa - Capitale sociale € 15.600.000, Riserve € 17.127.247.

DEPOSITI CHIUSI
CARATTERISTICHE

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Oggetto del deposito a custodia chiuso può essere un plico, un involto, una valigia, un baule, una cassetta, ecc., purché chiuso e confezionato in modo da non poter dar luogo, al momento della sua restituzione, a contestazioni in merito alla sua integrità esteriore.

Il servizio viene svolto dalla Filiale di Lucca – S.Anna

RISCHI

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- La Banca risponde verso il cliente per l' idoneità e la custodia dei locali e per l' integrità del deposito, salvo il caso fortuito.

CONDIZIONI ECONOMICHE
- SERVIZIO DEPOSITI CHIUSI

* <i>imposta di bollo sul contratto</i> applicabile nel caso in cui il servizio non sia regolato tramite conto corrente	EURO	14,62
* <i>canone semestrale</i> per dm ³ con arrotondamento per eccesso delle frazioni minimo / EURO 38,73/Lit. 75.000 l'ammontare dell'IVA è pari al 16,667% dell'importo totale	EURO	1,55
* <i>diritto di assicurazione</i> - fino a EURO 5.000,00		gratuito
- oltre EURO 5.000,00 (da autorizzare di volta in volta) del valore dichiarato eccedente.	per mille	2,5

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NORME GENERALI Il deposito non deve contenere cose pericolose o che comunque possono recare danno, pregiudizio o disturbo.

La Banca ha la facoltà di non accettare un deposito.

Il depositante, all'atto della costituzione del rapporto deve dichiarare il valore in euro che attribuisce alle cose depositate. La Banca rilascia al depositante un documento di deposito con l'indicazione del valore dichiarato; detto documento non è trasferibile né cedibile ad altri.

SOGGETTI AUTORIZZATI Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Ove il deposito sia intestato a più persone, può essere stabilito che ciascuna di esse abbia la facoltà di ritirarlo, e ciò con piena liberazione della Banca. Tuttavia, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per il ritiro del deposito quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa.

In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà disgiunta di ritiro, tanto il legale rappresentante dell'incapace quanto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di ritirare separatamente il deposito.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà il ritiro del deposito se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria con provvedimento definitivo, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme tributarie che regolano la successione.

CUSTODIA DEL DEPOSITO La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata; essa risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito senza alcun riguardo al contenuto anche se lo conoscesse, e alla sua buona conservazione

La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al cliente.

CANONE Il canone è corrisposto per il periodo di durata del contratto indicato sul frontespizio dell'accordo. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, è dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così via

RITIRO DEL DEPOSITO Il depositante che intende ritirare la cosa depositata deve dare preavviso di almeno un giorno; in caso di mancato ritiro il preavviso deve essere rinnovato. E' facoltà della Banca di riconsegnare il deposito anche senza preavviso

RECESSO DAL CONTRATTO La Banca può disdire in qualunque momento il contratto per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso è restituita all'utente la parte del canone da lui versato.

MODIFICHE ALLE NORME CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni (economiche e normative) del rapporto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo. n. 385/1993, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

FORO COMPETENTE Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: la Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela e dell'Ombudsman - Giuri bancario. Per il dettaglio delle condizioni per attivare il meccanismo di composizione delle controversie e delle modalità di funzionamento, si fa rinvio all'Avviso "Principali norme di trasparenza" esposto in tutti i locali aperti al pubblico, disponibile sul sito internet ed eventualmente ottenibile in copia rivolgendosi allo sportello.

COPERTURA ASSICURATIVA Per le cose contenute nelle cassette di sicurezza è prevista una copertura assicurativa per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare all'utente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle stesse, con un limite di indennizzo fissato in € 5.000,00. L'utente potrà richiedere una copertura assicurativa eccedente tale limite, dietro pagamento del diritto di assicurazione.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

CANONE ANNUO è il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di deposito, o di custodia pellicce. Viene di regola addebitato sul conto corrente